



Arbitro per le Controversie Finanziarie

Decisione n. 1025 del 31 ottobre 2018

## ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Collegio

composto dai signori

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente

Prof. Avv. A. Albanese - Membro supplente

Prof. Avv. M. de Mari – Membro supplente

Prof. Avv. F. De Santis – Membro supplente

Prof. Avv. G. Afferni – Membro

Relatore: Prof. Avv. A. Albanese

nella seduta del 12 ottobre 2018, in relazione al ricorso n. 1784, dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

### **FATTO**

*I. Le Ricorrenti, ritenendo non soddisfacente la risposta fornita dall'Intermediario ad un proprio reclamo, si sono rivolte all'Arbitro per le Controversie Finanziarie in qualità di eredi del proprio genitore, deceduto nell'agosto 2015 e al tempo titolare di n. 212 azioni emesse dall'allora Capogruppo dell'Intermediario medesimo, “di cui n. 105 acquistate [...] nell'ambito dell'operazione di Aumento di Capitale [...] del 2014 in data 04.07.20 14 (n. 11 azioni in opzione; n. 89 in prelazione; n. 5 a seguito della conversione delle obbligazioni già possedute)”.*

Le Ricorrenti lamentano la violazione “*da parte dell'intermediario degli obblighi*

*di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti dal T.U.F.*”, per effetto dell’inesatta informazione fornita al momento dell’investimento del 4 luglio 2014 circa il fatto che *“le azioni potevano essere riacquistate dalla stessa Banca, la quale si impegnava a riacquistarle in forza di un Fondo Acquisto Azioni Proprie, espressamente menzionato nella scheda informativa”*.

Esse contestano la violazione da parte dell’Intermediario, in concorso con la Vecchia Capogruppo, dell’obbligo di quest’ultima di riacquistare le proprie azioni, secondo quanto previsto, nell’ipotesi di morte del socio, dall’art. 14 dello statuto della società emittente all’epoca vigente.

2. L’Intermediario si è costituito mediante la propria Nuova Capogruppo, in qualità di cessionaria dell’azienda bancaria della Vecchia Capogruppo, nel frattempo sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, eccependo l’inammissibilità del ricorso per difetto della propria legittimazione passiva. Nulla ha argomentato con riguardo al merito dei fatti per cui è sorta la controversia.

3. I Ricorrenti hanno proposto deduzioni integrative allo scopo, in sintesi, di dimostrare l’ammissibilità del ricorso.

## **DIRITTO**

**I.** I Ricorrenti contestano, in buona sostanza, la falsità dell’informazione fornita dall’Intermediario al momento dell’investimento del 4 luglio 2014 con riferimento al fatto che *“le azioni potevano essere riacquistate dalla stessa Banca, la quale si impegnava a riacquistarle in forza di un Fondo Acquisto Azioni Proprie, espressamente menzionato nella scheda informativa”*.

Tale contestazione è però assente nel reclamo trasmesso all’Intermediario, che, *“formalmente presentato presso il competente Ufficio Reclami in data 01.04.2016, era relativo alla contestazione delle argomentazioni espresse dall’istituto bancario nella comunicazione del 22.02.2016 di cui all’allegato n. 10. [ossia, il rigetto della domanda di rimborso] con conseguente ulteriore richiesta di rimborso della somma corrispondente a n. 212 azioni [...]”*.

Parimente risulta assente nel reclamo all'Intermediario la doglianza relativa al mancato rispetto dei presidi informativi in materia di prodotti illiquidi, formulata incidentalmente nel ricorso

L'assenza nel reclamo di tali contestazioni, effettuate solo nel procedimento dinanzi all'ACF, integra un caso di irricevibilità del ricorso nella parte ad esse relativa, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del Regolamento concernente l'Arbitro per le Controversie Finanziarie adottato dalla Consob con delibera n. 19602, del 4 maggio 2016 (in breve, Regolamento ACF), per mancato rispetto dell'art. 10, comma 2, lettera b), dello stesso Regolamento.

2. Per altro verso, la contestazione relativa al mancato rimborso delle Azioni esula dall'ambito di operatività dell'Arbitro, afferendo alla sfera dei rapporti con la società emittente e non ai rapporti con l'Intermediario e alla prestazione dei servizi di investimento da parte di quest'ultimo.

Ricorre quindi un caso di inammissibilità, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera b), del Regolamento ACF.

### **PQM**

Il Collegio dichiara il ricorso in parte irricevibile e in parte inammissibile, ai sensi dell'art. 12 del citato Regolamento n. 19602/2016.

Il Presidente  
Firmato digitalmente da:  
Gianpaolo Eduardo Barbuzzi